

Corsi di formazione riconosciuti

I corsi di formazione che possono essere riconosciuti ai fini del rispetto dei requisiti individuali sono i seguenti:

- a) corsi di formazione conformi alle caratteristiche di cui all'Allegato B alla presente deliberazione, erogati dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta o da soggetti erogatori, privati o pubblici, autorizzati secondo quanto previsto dal medesimo Allegato B;
- b) corsi di formazione conformi ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1 di cui all'articolo 2, comma 5 del D.P.R. 75/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 8-ter, lettera g), del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (c.d. "Destinazione Italia"), convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9, ed erogati da soggetti autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del D.P.R. 75/2013;
- c) corsi di formazione erogati da regioni o province autonome o da soggetti di ambito regionale autorizzati dalle predette regioni e province autonome e da queste riconosciuti conformi ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1 di cui all'articolo 2, comma 5 del D.P.R. 75/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 8-ter, lettera g), del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (c.d. "Destinazione Italia"), convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9.